



Data di pubblicazione: 24/10/2018

Nome allegato: *All. C Capitolato speciale d'appalto.pdf*

CIG: Z342557A65;

Nome procedura: *Procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, tramite la procedura telematica di approvvigionamento del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (R.D.O. in MePA), per l'affidamento dei "Servizi di sanificazione, recupero di documenti danneggiati o loro distruzione se danneggiati da eventi calamitosi quali inondazioni, allagamenti o infiltrazioni d'acqua" da realizzarsi presso gli archivi della Direzione regionale Inps Lombardia, via Maurizio Gonzaga 6 - 20123 Milano (MI) e della Direzione provinciale di Como, via Enrico Pessina n. 8 - 22100 Como (CO).*

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Team Risorse Strumentali Beni, Servizi e Lavori

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Via M. Gonzaga, 6 – Milano**

**ALLEGATO "C"
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, effettuata mediante il Mercato Elettronico della PA, volta all'affidamento del "Servizi di sanificazione, recupero di documenti danneggiati o loro distruzione se danneggiati da eventi calamitosi quali inondazioni, allagamenti o infiltrazioni d'acqua presso gli archivi della Direzione regionale Inps Lombardia, via Maurizio Gonzaga 6 – 20123 Milano (MI) e della Direzione provinciale di Como, via Enrico Pessina n. 8 - 22100 Como (CO)"

C.I.G. Z342557A65



ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le Condizioni del Contratto che verrà concluso in caso di aggiudicazione sono disciplinate dalle normative di settore.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi che sottendono all'erogazione dei servizi oggetto della presente RDO:

- dalle norme contenute nel R.D. n. 2440 del 18/11/1923 sull'amministrazione del Patrimonio e della contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento di cui al R.D. del 23/05/1924 n. 827 e successive variazioni ed integrazioni, dal D.M. del 28/10/1985 e dalle norme applicabili in materia di contabilità generale dello Stato e di contratti della pubblica amministrazione;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di diritto privato
- Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.;
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- DPCM 3 dicembre 2013;
- MiBACT Direttiva 12 dicembre 2013;
- MiBACT Direttiva 23 aprile 2015;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto della presente procedura è il ***“Servizio di sanificazione, recupero di documenti danneggiati o loro distruzione se danneggiati da eventi calamitosi quali inondazioni, allagamenti o infiltrazioni d'acqua da realizzarsi presso gli archivi della Direzione regionale Inps Lombardia, via Maurizio Gonzaga 6 – 20123 Milano (MI) e della Direzione provinciale di Como, via Enrico Pessina n. 8 - 22100 Como (CO)”***.

Il servizio dovrà essere svolto con le modalità indicate al successivo art. 5.

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere ultimato entro **6 mesi (sei)** dalla data di avvio delle prestazioni che risulterà dal verbale di avvio del servizio, sottoscritto in contraddittorio tra le parti.

Nell'ambito della durata complessiva dell'appalto sopra indicata, l'Istituto avrà la facoltà di richiedere una o più sospensioni dell'appalto, oppure l'esecuzione frazionata dell'appalto, in relazione alle proprie esigenze.

In relazione a tali circostanze l'appaltatore non potrà richiedere alcun compenso aggiuntivo, né altro tipo di indennizzo, radicandosi in capo al concorrente l'onere di computare tali maggiori costi nella propria offerta economica.



ART. 4 IMPORTO STIMATO

L'importo complessivo dell'appalto, a base di gara, ammonta a euro 35.245,90# (euro trentacinquemiladuecentoquarantacinque/90), di cui euro **1.0527,38#** per oneri della sicurezza ed **euro 630,00** per oneri da DUVRI non soggetti a ribasso. Il costo presunto della manodopera è stato stimato in euro 23.900,00# (stimate ore n. 956 x 25,00 €/ora).

Si fornisce a titolo indicativo la dislocazione della documentazione cartacea come risulta attualmente allocata nei locali delle Sedi della Direzione regionale e della Direzione provinciale di Como:

Materiale da verificare	Immobile Direzione regionale Inps, via Maurizio Gonzaga, n. 6 – Milano	Totali
	Piano S 1	
METRI LINEARI (indicativi)	100	100

Materiale da traslocare	Immobile Sede di Como, via Enrico Pessina, n. 8 – Como	Totali
	Piano S 2	
METRI LINEARI (indicativi)	120	120

I metri lineari sopra esposti sono indicativi e possono essere suscettibili di variazioni, in base alle rilevazioni e alle verifiche operate dall'Appaltatore sul posto nel corso del sopralluogo obbligatorio.

Con la partecipazione alla procedura l'operatore economico dichiara di essere edotto di tale circostanza.

ART. 5 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni dovranno essere svolte con la massima cura, diligenza e perizia tecnica e si articoleranno in specifiche attività, delle quali viene riportato, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il seguente elenco:

- a) **Controllo:** in questa fase l'Appaltatore dovrà prendere visione dei locali ed eseguire un primo controllo della documentazione d'archivio;
- b) **Formazione:** l'Appaltatore dovrà curare la formazione al personale Inps pari ad almeno 4 ore sulle norme del MiBACT in tema di messa in sicurezza degli archivi da eventi calamitosi e sulla manipolazione di materiale archivistico intaccato;



- c) Vaglio (triage):** in tale fase, con il supporto di un archivista o restauratore dell'Appaltatore dotato di adeguata esperienza professionale, si dovranno distinguere, secondo la categoria di livello di danno, i singoli documenti colpiti per determinarne, di conseguenza, le priorità e le tipologie di intervento (Es: pulizia, asciugatura, sanificazione o distruzione se i documenti sono già invasi da muffe o spore, etc.) escludendo procedure per il congelamento dei documenti;
- d) Recupero:** in questa seconda fase, il personale dell'Appaltatore provvederà a prelevare il materiale dal deposito (previamente assicurato da agenti contaminanti) e inserirlo all'interno di scatole di cartone e con il supporto del personale INPS verrà svolta una prima attività di scarto per quei documenti che risulteranno notevolmente compromessi e intaccati, previo spostamento in contenitori rigidi in plastica forata (tipo cassette della frutta) dei documenti di archivio all'interno di un'area di lavoro dedicata ed attrezzata con tavoli e di materiale plastico per l'isolamento degli ambienti;
- e) Trasporto:** l'Appaltatore dovrà quindi provvedere al successivo trasporto della documentazione, previamente etichettata ed opportunamente stivata in apposite scatole, presso le proprie dipendenze (laboratorio), con fornitura a carico dello stesso Appaltatore di tutti i materiali necessari all'etichettatura ed imballo - Verrà redatta una check-list relativa al materiale prelevato, contenente l'elenco dettagliato delle tipologie e quantità di materiale prelevato, da consegnare al Direttore dell'esecuzione nominato dalla stazione appaltante prima dell'uscita del materiale dalla sede. La check list dovrà essere controfirmata dal Direttore dell'esecuzione e dal responsabile generale del servizio nominato dall'aggiudicatario;
- f) Sanificazione:** in tale fase, si dovrà procedere all'estrazione dei documenti dai faldoni e/o contenitori compromessi e irrecuperabili, per l'inserimento in un camere ventilate termostate al fine di ridurre al minimo la possibile vitalità di muffe e batteri e per l'abbattimento dell'U.R. interna ai documenti (impiegando, per esempio, una cera ventilata a temperatura regolabile, non superiore ai 30° C.);
- g) Depolveratura:** l'Appaltatore, tramite propri collaboratori restauratori inseriti nell'elenco MiBACT, provvederà ad asportare meccanicamente, ove necessario, attraverso l'impiego di spazzole e pennelli a setole morbide ed eventualmente gomme in lattice vulcanizzato, su appositi piani aspiranti dotati di filtri HEPA, le spore, i corpi fruttiferi delle muffe e gli accumuli di polvere portatori di acari e di altri possibili microorganismi dannosi.
- h) Ricondizionamento:** I faldoni seriamente compromessi ed intaccati da agenti infestanti saranno sostituiti, a spese e cura dell'Appaltatore e le carte dovranno essere successivamente ricondizionate in faldoni nuovi e idonei alla conservazione.



- i) Imballaggio e riconsegna:** il materiale raccolto in faldoni, una volta sanificato e ricondizionato, sarà inserito all'interno di scatole e trasportate presso la rispettiva sede di prelevamento, con verifica e controfirma in entrata_della check-list di cui al punto e);

- j) Smaltimento rifiuti e sanificazione del laboratorio:** al termine delle operazioni dovrà essere eseguito lo smaltimento a norma di legge del materiale cartaceo intaccato da patogeni biologici (trasporto all'inceneritore per la distruzione dei documenti danneggiati) ed alla sanificazione dei laboratori dello stesso Appaltatore nonché la rimozione e lo smaltimento di tutto il materiale da imballaggio utilizzato.

L'appaltatore dovrà fornire, con costo a proprio carico, al personale INPS coinvolto nelle attività sopra indicate tutti i DPI e l'attrezzatura necessaria allo svolgimento delle stesse.

L'obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del DUVRI allegato alla documentazione di gara, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

Restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri derivanti da eventuali permessi di accesso, di occupazione di suolo pubblico etc. e le relative incombenze amministrative necessarie al relativo ottenimento.

ART. 6 VERIFICA DI CONFORMITA'

Il servizio si intenderà accettato solo a seguito di verifica di conformità con esito positivo, espletato da parte dell'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni, secondo quanto prescritto dall'art. 102 del Codice dei Contratti.

La verifica di conformità è intesa quale procedimento teso a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e di affidamento.

Il certificato di verifica di conformità è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

La verifica di conformità del servizio non esonererà comunque la Ditta fornitrice dalla garanzia dovuta a termini di legge per vizi occulti o difetti non apparenti dei servizi.

ART. 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI, CESSIONE DEL CREDITO

La fatturazione dell'attività contrattuale avverrà a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità effettuata in contraddittorio.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Team Risorse Strumentali Beni, Servizi e Lavori

La fattura dovrà essere intestata a INPS – DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA (Codice Fiscale n. 80078750587, partita IVA n. 02121151001), Milano, Via Maurizio Gonzaga n. 6, C.A.P. 20123, e dovrà contenere il Codice CIG n. **Z342557A65**.

La fattura, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dovrà:

- Essere emessa in forma elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (codice **IPA** da utilizzare: **UF5HHG** – Codice Sede: **4980**);
- Applicare il meccanismo dello "split payment" ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55;
- Contenere ogni elemento utile all'esatta comprensione dei valori economici di composizione.

La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell'articolo 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel Contratto.

I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario. In caso di verifica di inadempienza contributiva e retributiva si applicano gli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010. Il pagamento è comunque subordinato al preliminare accertamento da parte della S.A. che non sussistano i presupposti per l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato speciale d'Appalto.

In applicazione del D.Lgs. 09/10/2002 n° 231 emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, i pagamenti verranno effettuati entro il termine **di 30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento della fattura emessa a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità.

In caso di emissione di fattura in data antecedente all'esito positivo della verifica di conformità, questa sarà rifiutata dalla Stazione appaltante.

Nel Contratto sarà previsto, in deroga a quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 231/02, che dal giorno successivo alla scadenza del termine sopra indicato l'Istituto dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora nella misura dell'interesse legale.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a tale importo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. In caso di inadempienza contestata all'Impresa, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola.

Resta inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il DURC, attestante la regolarità dell'Impresa in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In caso di subappalto la stazione appaltante provvederà a pagare direttamente il subappaltatore per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.



Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- Indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- Osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

ART. 8 INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

Il prezzo offerto, determinato a proprio rischio dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, sarà onnicomprensivo di tutte le attività previste all'art. 5, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, radicandosi in capo al concorrente medesimo ogni relativo rischio o alea.

Pertanto l'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.

ART. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Impresa è tenuta ad eseguire quanto prevede l'appalto a regola d'arte con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed eventuali rischi di qualsiasi natura relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente procedura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

Sarà facoltà della Direzione regionale INPS procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.

L'Impresa si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di categoria e ad assolvere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o verso il personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, ivi incluso, per l'esecuzione dell'appalto di che trattasi, l'utilizzo di attrezzature, di impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. L'Impresa ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione.

L'Impresa assume altresì l'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.



L'Impresa dichiara anche di assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suo personale alle persone, alle cose, sia dell'Amministrazione sia di terzi in dipendenza della colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. L'Impresa è tenuta inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi. L'Impresa dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'elenco del personale incaricato delle prestazioni, con indicazione delle generalità complete e del domicilio. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile del Procedimento, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della "Comunicazione di Assunzione" entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'appaltatore si impegnerà inoltre a rispettare, nell'esecuzione dell'appalto, le seguenti obbligazioni, tutte comunque incluse nel corrispettivo contrattuale unitario:

- I. Dovrà avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali: detto personale potrà accedere ai locali dell'Inps nel rispetto di tutte le prescrizioni di accesso, avendo cura di verificarne preventivamente il contenuto;
- II. Il personale addetto al servizio durante la permanenza presso le strutture Inps, dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti del personale sia nei confronti di terzi presenti con cui dovesse entrare in contatto;
- III. Il personale dell'appaltatore, durante tutta la durata dell'appalto, dovrà indossare idonei e decorosi indumenti da lavoro recanti la placca di riconoscimento della Ditta appaltatrice e cartellino identificativo del lavoratore recante le indicazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 10 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Inps potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivanti all'Istituto.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento della penalità, l'Inps potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 11 FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi e aventi causa.

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'Istituto provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Team Risorse Strumentali Beni, Servizi e Lavori

L'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 12 PENALI

Tenuto conto della necessità per l'Istituto di procedere nei tempi previsti alla effettuazione del trasloco onde assicurare le funzioni di erogazione del servizio pubblico di cui è titolare, fatta salva la responsabilità dell'appaltatore da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1352 c.c., l'appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante, **per ogni giorno solare di ritardo** rispetto ai termini indicati all'art. 3 per il completamento dell'appalto (15 giorni dalla data di avvio delle attività che risulterà dal verbale di avvio del servizio, sottoscritto in contraddittorio tra le parti), una penale pari a **Euro 100,00 (cento/00)**.

Sarà considerato ritardo anche l'ipotesi in cui l'appaltatore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato speciale d'appalto: in tal caso l'Inps applicherà all'appaltatore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al Capitolato, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.

Secondo i principi generali, l'applicazione delle penali avverrà solo qualora il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta, inviata a mezzo PEC, della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

Il Fornitore autorizza sin d'ora l'Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a titolo di corrispettivo con gli importi spettanti all'Istituto a titolo di penale.

Il Fornitore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

L'Istituto avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, oltre IVA, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



ART. 13 LAVORO E SICUREZZA

L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva attualmente, ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne la Direzione regionale da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti, e da eventuali sanzioni irrogate alla Direzione Regionale ai sensi di legge, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Direzione Regionale per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Direzione Regionale, e a richiedere l'estromissione della Direzione Regionale stessa ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dalla Direzione regionale per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A.

La Direzione regionale, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, la Direzione regionale sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.

In caso di mancata regolarizzazione, la Direzione regionale tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

ART. 14 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 cc, nei seguenti casi:

- mancata osservanza degli obblighi previsti nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto;



- applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12 del presente Capitolato speciale d'appalto;
- cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- cessione parziale o totale del contratto da parte dell'Appaltatore;
- affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- mancata cessazione dell'inadempimento entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 15 CESSIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE DI AZIENDA

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Inps fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni nei confronti della stazione appaltante previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nella Lettera di invito.

Nei sessanta giorni successivi alla suddetta comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Team Risorse Strumentali Beni, Servizi e Lavori

situazione in essere, laddove, in relazione alle suddette comunicazioni, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della Legge n. 575/1965 e s.m.i.

Le medesime disposizioni si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino nel regime di cui all'art. 6 della Legge 23 luglio 1991 n. 223.

ART. 16 RECESSO

La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto agli effetti del recesso.

In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 17 UFFICIO COMPETENTE

L'Ufficio della Stazione Appaltante competente per il presente appalto è: **INPS – Direzione regionale Lombardia – Team Risorse Strumentali Beni Servizi e lavori- Via M. Gonzaga, 6 – 20123 Milano.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr. Roberto Paglialonga

Tel.: 02/8893273 – fax: 02/87099054

pec: direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it